

COMUNE DI MASI TORELLO
PROVINCIA DI FERRARA



Piazza C. Toschi n. 3 - 44020 Masi Torello (Fe)
Tel. 0532/819113 - Fax 0532/816677
Codice Fiscale o Partita IVA 00321080384
e-mail: sindaco@comune.masitorello.fe.it
[Http://www.comune.masitorello.fe.it](http://www.comune.masitorello.fe.it)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L. R. n. 12 del 25 giugno 1999

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 34 in data 04.07.2005

INDICE

TITOLO I – LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1 Ambito di applicazione

TITOLO II – DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 2 Classificazione dei mercati

Art. 3 Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio

Art. 4 Spostamenti di posteggio per miglioria

Art. 5 Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione
o trasferimento del mercato

Art. 6 Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente
liberi

Art. 7 Scambio consensuale dei posteggi

Art. 8 Ampliamento del posteggio

Art. 9 Gestione registro delle presenze maturate

Art. 10 Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari
di posteggio

Art. 11 Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di
Autorizzazione

Art. 12 Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 13 Norme in materia di funzionamento dei mercati

Art. 14 Durata delle concessioni

Art. 15 Determinazione degli orari

Art. 16 Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario

Art. 17 Disposizioni in materia di subingresso

Art. 18 Obbligo di esibire l'autorizzazione

Art. 19 Diritto di accesso agli atti amministrativi

Art. 20 Disposizioni di carattere programmatico

TITOLO III – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 21 Zone vietate al commercio itinerante

Art. 22 Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 23 Vendite a domicilio

Art. 24 Applicabilità altre disposizioni

TITOLO IV – DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 25 Disposizioni comuni

Art. 26 Caratteristiche dei posteggi

TITOLO V – DISCIPLINA DEI POSTEGGI CON CHIOSCO

- Art. 27 Disposizioni comuni
- Art. 28 Prima assegnazione dei posteggi con chiosco
- Art. 29 Caratteristiche dei posteggi con chiosco
- Art. 30 Sanzioni
- Art. 31 Entrata in vigore

TITOLO I

LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche e abroga tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla Legge Regionale 12/99, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in :

- a) mercati come specificati nel successivo Titolo II;
- b) in forma itinerante come disciplinata al successivo Titolo III;
- c) posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana come previsto al successivo Titolo IV.
- d) posteggi con chiosco disciplinati dal successivo Titolo V;

TITOLO II

DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 2

Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al comma 2.

2. I mercati sono così classificati:

- a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere

merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

1) per settori merceologici;

2) per specializzazioni merceologiche;

3) per settori e per specializzazioni merceologiche;

c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti.

3. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:

a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;

b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 3

Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c), della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo, in caso di ulteriore parità, che siano privilegiati gli operatori secondo il seguente ordine:

a) Totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;

b) Sprovvisti o con il minore numero di posteggi nell'ambito dei mercati che si svolgono nel comune;

c) Aziende i cui titolari siano giovani con età dai 18 ai 25 anni.

2. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

3. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse

non è dato ulteriore seguito.

4. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi di un mercato è effettuata sulla base delle disposizioni di cui ai commi precedenti e:

a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;

b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo articolo.

Art. 4

Spostamenti di posteggio per migloria

1. Gli spostamenti di posteggio per migloria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

2. Gli operatori già concessionari di posteggio possono presentare domanda di migloria in bollo al Comune, dall'1 al 31 maggio e dal 1 al 30 novembre di ogni anno, nel caso ci siano posteggi liberi per i quali il Comune intenda richiedere la pubblicazione alla Regione, e rispettando la merceologia prevista.

3. Sulla base delle domande pervenute verrà redatta la graduatoria ai sensi del punto 7, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99.

4. Le opzioni di posteggio attuate per migloria, una volta dichiarate e sottoscritte dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

5. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:

a) al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;

b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

6. Gli spostamenti per migloria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

Art. 5

*Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o trasferimento
del mercato*

1 . In caso di ristrutturazione o spostamento totale e definitivo del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione di Giunta Regionale 1368 del 1999.

2 . Si ha ristrutturazione totale qualora il numero dei posteggi interessati allo spostamento sia maggiore al 50% del totale dei posteggi.

3 . In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali e/o temporanei dei posteggi del mercato, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi , la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Gli operatori, interessati allo spostamento, saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

1. Gli operatori del mercato sono ordinati:

a) secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;

b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

Art. 6

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. d), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, agli operatori presenti ed in possesso dell'attrezzature di vendita.

1. La procedura di assegnazione ha inizio decorsi 30 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite, salvo che sia diversamente stabilito da apposito provvedimento.

2. I posteggi liberi, riservati ai produttori agricoli, in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente ai produttori che ne comprovino la qualifica ai sensi degli art.1 e 4 D.lgs n. 228 del 18/05/2001, sulla base dei criteri indicati ai commi

precedenti.

Art. 7

Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2, previa apposita istanza a firma congiunta all'Amministrazione.
2. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato compatibilmente con le dimensioni dei posteggi.
3. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
4. Lo scambio consensuale dei posteggi, implica l'adeguamento delle concessioni mediante l'annotazione degli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

Art. 8

Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
 - a) Attraverso l'acquisizione di posteggio da parte di operatore titolare di posteggio contiguo, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, semprechè l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
 - b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, previa accettazione del titolare, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione applicandosi, anche nella fattispecie di cui alla presente lettera, il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al

comma 1 alla lettera a).

2. Resta inteso che nel caso di cui al punto a) del comma 1, l'entità dell'ampliamento complessivamente conseguibile dall'operatore interessato non potrà eccedere, oltreché il limite di cui al punto 2, lett. i), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, la superficie del posteggio rinunciato.

3. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata, previa presentazione di un progetto migliorativo finalizzato all'incremento della propria attività.

Art. 9

Gestione del registro delle presenze maturate

1. E' istituito il registro delle presenze per ogni singolo mercato, nel quale vengono annotate le autorizzazioni e le relative presenze.

2 . Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

3 . Qualora l'operatore risulti assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti.

4 . Per i non titolari di posteggio, ai sensi dell'art.5 comma 4 della L.R. 25/06/1999 n.12, la mancata presenza per tre anni consecutivi dal mercato , comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatte salve le assenze per malattia, gravidanza , servizio militare o incarichi elettivi.

Art. 10

Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato.

2. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.

3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza; qualora non sia rispettato il termine, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

4. E' facoltà del Dirigente competente, sentite le Associazioni di categoria, non considerare le assenze in altri casi nei quali, a seguito di trasferimenti temporanei, ne potrebbe derivare grave pregiudizio all'attività economica degli operatori interessati.

Art. 11

Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

1. Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999, il Servizio Attività Produttive comunica agli interessati l'avvenuto rilascio dei titoli ed assegna loro un termine non superiore a 60 giorni per procedere al ritiro. Il ritiro dei titoli determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione.

Art. 12

Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;

b) maggiore anzianità di azienda comprovata con autocertificazione.

2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la

presentazione delle domande.

3. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.

4. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato oppure a seguito di istituzione di un nuovo mercato, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 3.

Art. 13

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1 . Gli orari di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature di vendita sono stabiliti con apposito provvedimento.

2 . I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.

3 . E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk e la dimostrazione di giocattoli sonori, sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

4 . E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

5 . E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.

6 . Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, è fissato il calendario dei mercati soppressi, ricadenti in giornata festiva.

Art. 14

Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e sono tacitamente rinnovabili.

Art. 15

Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.99.

Art. 16

Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. Per i posteggi riservati al Settore Alimentare, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario, si fa riferimento alle normative vigenti ed in particolare alle Ordinanze del Ministero della Sanità;

Art. 17

Disposizioni in materia di subingresso

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo di sei mesi dalla morte del dante causa prorogabili di altri 6 mesi per cause di forza maggiore.

3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Art. 18

Obbligo di esibire l'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 19

Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, di accedere:

- a) al registro delle presenze maturate sui mercati;
- b) alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'Ufficio comunale competente è tenuto a mettere a disposizione una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato:

- a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- b) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- d) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- e) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- f) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 20

Disposizioni di carattere programmatico

1. Ai consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51 per cento degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un determinato

mercato, o ad altri soggetti estranei, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di apposita convenzione. Il Comune promuove, attraverso il metodo della concertazione con le Associazioni di categoria del commercio, i Consorzi degli operatori di cui al comma 1 e le Organizzazioni dei consumatori, la qualificazione dei mercati, da realizzarsi attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) progressivo adeguamento delle aree già sede di svolgimento dei mercati, alle caratteristiche prefissate dall'art. 7 della legge regionale n. 12 del 1999;

b) definizione delle caratteristiche delle strutture di vendita con particolare riferimento ai mercati che si svolgono nei centri storici ed a quelli specializzati, affinché le stesse risultino rispondenti al contesto urbano nel quale si collocano e siano nel contempo rispondenti alle esigenze di funzionalità richieste ai fini dell'esercizio dell'attività;

c) l'attuazione di politiche promozionali comuni, anche attraverso la realizzazione di manifestazioni a carattere straordinario o saltuario.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 21

Zone vietate al commercio itinerante

1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato entro il raggio di mt. 300 dalle zone dove si sta svolgendo il mercato.
2. Il Comune, con apposito atto, può inibire ulteriori zone all'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. La sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

Art. 22

Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, lett. a), della Legge Regionale n. 12 del 1999, è consentito all'operatore di prolungare

la sosta nello stesso luogo, anche in assenza di consumatori, per non oltre 30 minuti a decorrere dalla conclusione dell'ultima operazione di vendita, dopodichè, dovrà essere effettuato uno spostamento.

Art. 23

Vendite a domicilio

1. Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

Art. 24

Applicabilità altre disposizioni

1. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati dal precedente Titolo I, e per le fiere dall'apposito regolamento.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 25

Disposizioni comuni

1. Ai posteggi isolati si applicano le disposizioni del Titolo II in quanto compatibili.

2. I posteggi liberi, verranno concessionati sulla base di quanto previsto al punto 2 della Deliberazione di G.R. n.1368 del 1999 ed alle norme del presente Regolamento.

Art. 26

Caratteristiche dei posteggi

1. L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche dei posteggi isolati sono definite con appositi separati atti del Consiglio comunale.

2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento si recipiscono i

provvedimenti di istituzione di posteggi adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO V

DISCIPLINA DEI POSTEGGI CON CHIOSCO

Art. 27

Disposizioni comuni

1. Ai posteggi con chiosco si applicano le disposizioni del Titolo II in quanto compatibili nonché le disposizioni dettate in materia dal Regolamento Comunale di Igiene.

Art. 28

Prima assegnazione dei posteggi con chiosco

1. I posteggi con chiosco che potranno essere istituiti con successivi atti, saranno assegnati con determinazione del Dirigente del Servizio competente disciplinante le procedure ed i termini, sentite le Associazioni di categoria.

2. I posteggi con chiosco liberi, in quanto non assegnati ai sensi del precedente comma verranno concessionati sulla base di quanto previsto al punto 2 della Deliberazione di G. R. n. 1368 del 1999 ed alle norme del presente Regolamento.

Art. 29

Caratteristiche dei posteggi con chiosco

1. L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali ed estetiche e costruttive, merceologiche e tipologiche dei posteggi con chiosco saranno definite con l'atto di istituzione.

Art. 30

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato ovvero non sono sanzionate da altre leggi o regolamenti, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 51,00 ad un massimo di Euro 309,00.

2. Fatto salvo quanto previsto al primo comma, è parimenti punito con una sanzione da Euro 51,00 a Euro 309,00 chi:

- occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;

- eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
- ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio.

3. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente ai sensi degli artt. 17 e 18 della L. 689/81 è il Dirigente del Comune nel quale hanno avuto luogo.

4. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 12/99 (Consorzi fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

Art. 31

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/08/2005 e, a decorrere da tale data, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune .